



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE FABBRICATI

Determinazione Dirigenziale	
N. 52/ 93	di data 28/12/21

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. SCUOLA PRIMARIA F.LLI PIGARELLI P.ED. 1387 C.C. GARDOLO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 850.000,00 - DEFINIZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI - OPERA 6565.

LA DIRIGENTE SOSTITUTO DEL SERVIZIO

la Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi
in sostituzione del Dirigente del Servizio Gestione fabbricati

premesso che con propria deliberazione 27.12.2021 n. 345 la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo "Scuola primaria F.lli Pigarelli p.ed. 1387 C.C. Gardolo -sostituzione serramenti" opera 6565, datato novembre - dicembre 2021 dell'importo complessivo di euro 850.000,00 come di seguito ripartito:

A) lavori

A1) lavori al netto degli oneri della sicurezza	euro	642.938,37	
A2) oneri della sicurezza	euro	7.500,89	
A3) oneri della sicurezza emergenza sanitaria Covid-19	euro	<u>282,01</u>	
sommano	euro		650.721,27

B) somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) iva 22% su A) + B5)	euro	145.987,61	
B2) compensi incentivanti indennità tecnica 2% su A) +B)	euro	13.014,43	
B3) spese tecniche in fase progettuale (oneri previdenziali e fiscali compresi)	euro	5.155,34	
B4) spese tecniche in fase esecutiva (oneri previdenziali e fiscali compresi)	euro	22.262,16	
B5) oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali 2% su A1)	euro	12.858,77	
B6) imprevisti e arrotondamento (iva compresa)	euro	<u>0,42</u>	
sommano	euro		<u>199.278,73</u>

totale euro 850.000,00
rinviando a successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori;

atteso che nel quadro economico è prevista la voce B2) relativa alla costituzione del fondo per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti per lo svolgimento delle attività di

pagina 1/5

progettazione e delle altre attività tecniche inerenti la realizzazione della presente opera realizzate, anche parzialmente da personale interno, ai sensi dell'art. 20, commi 1 bis e 1 ter della L.p. 26/1993 e s.m.;

atteso inoltre che, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3 bis della L.p. 26/1993 e s.m. e dall'art. 44 del relativo regolamento di attuazione, per i lavori in argomento non è applicabile la disciplina dei lavori sequenziali considerato il livello di interconnessione delle componenti e che l'intervento prevede un'unica tipologia di lavori. Il raggiungimento delle prestazioni attese dall'opera ed il rispetto del programma dei lavori presuppongono un attento coordinamento delle varie fasi di realizzazione ed una puntuale assunzione di responsabilità da parte dell'esecutore per quanto riguarda la rispondenza di tutto l'insieme delle lavorazioni alle previsioni del progetto. Pertanto, non si ritiene possibile una gestione differenziata delle lavorazioni, essendo indispensabile un coordinamento generale da parte dell'appaltatore principale che deve gestire la successione delle fasi di costruzione dell'opera in relazione alla propria caratteristica organizzativa, anche al fine di evitare possibili contenziosi dovuti alla difficile individuazione delle responsabilità tra appaltatori diversi per l'eventuale errata esecuzione di lavorazioni con parti interferenti;

richiamata la determinazione del Dirigente del Servizio Gestione fabbricati 26.10.2021 n. 52/77 con la quale tra l'altro è stato costituito un gruppo misto di progettazione, composto da tecnico comunale e da professionista esterno per il coordinamento per la sicurezza progettuale e redazione della diagnosi energetica verso la corresponsione del compenso di euro 27.417,50 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi) ed è stata prenotata la somma di euro 822.582,50 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori principali di cui alla voce A) del quadro economico di progetto sopra indicato mediante contratto d'appalto che costituisce il sistema ordinario di esecuzione di opere e lavori pubblici per i quali si sia già provveduto a redigere il progetto esecutivo laddove l'obiettivo dell'Amministrazione sia quello di ottenere da un operatore economico la sola esecuzione dell'opera così progettata, conservando in capo all'Amministrazione stessa la relativa gestione;

richiamata la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni" e il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg. e s.m., che hanno introdotto modificazioni nell'ordinamento provinciale dei contratti pubblici al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria;

richiamato in particolare l'art. 3 comma 1 della L.p. 2/2020, recante "Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea" che prevede la possibilità di procedere all'appalto di lavori con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'articolo 33 della l.p. 26/1993, per lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza europea, anche avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti. Tale possibilità, per effetto delle disposizioni transitorie di cui all'art. 8, comma 2 ter della medesima legge, si applica alle procedure per le quali la determina a contrarre è adottata entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 o entro quello successivo eventualmente previsto dalla normativa statale (ad oggi 30 giugno 2023);

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori previsti alla voce A) del quadro economico per l'importo di euro 650.721,27 (i.v.a. esclusa) mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 3 della L.p. 2/2020 e s.m. stipulando il contratto mediante atto pubblico informatico;

La modalità di affidamento sopra indicata consente di garantire la tutela della concorrenza, nel rispetto delle norme anche di tipo emergenziale che regolano la materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa;

i requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa

vigente;

posto, con riguardo al criterio di aggiudicazione per i lavori di cui alla voce A), che l'art. 3, comma 3, della l.p. 2/2020 e s.m., prevede che "per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso";

valutato che il ricorso al criterio del prezzo più basso in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto; per tali ragioni si ritiene di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell'offerta prezzi unitari di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

dato atto che l'affidamento dei lavori in oggetto come sopra indicato avviene in coerenza con le misure di semplificazione da ultimo introdotte dalla citata L.p. 2/2020 e s.m. e con le indicazioni operative definite dall'Area tecnica e del territorio (ora Servizio Appalti e partenariati) per le strutture dell'amministrazione comunale;

attestata inoltre dal Servizio Gestione fabbricati l'inesistenza in progetto di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

dato conto per quanto riguarda il subappalto, che nel capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le "Linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019", adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, è prevista la disapplicazione dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui fissa la quota massima subappaltabile, non rilevando per l'intervento in oggetto motivazioni tecniche per limitare il ricorso al subappalto;

atteso che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione consiliare 29.12.2020 n. 175 e nel bilancio 2021-2023 approvato con deliberazione consiliare 29.12.2020 n. 176 e successive variazioni;

atteso che, stante l'assenza del Dirigente del Servizio Gestione fabbricati, la sottoscritta Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi, risulta delegata alla firma del presente atto, come da provvedimento della Direttrice Generale di data 01.12.2021 prot. n. 317637 inerente all'indicazione del Dirigente sostituto;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

– il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge

pagina 3/5

- regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
 - la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
 - il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
 - lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
 - il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
 - il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
 - il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 30.05.2017 n. 64 e 28.07.2021 n. 128;
 - la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
 - la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
 - la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
 - i Decreti sindacali 30.12.2020 prot. n. 306100 e 30.12.2020 prot. n. 306228 con i quali sono state attribuite le competenze dirigenziali;
 - le note istruttorie del Servizio Gestione fabbricati di data 07.12.2021 prot. n. 324559, di data 17.12.2021 prot. n. 333712 e di data 20.12.2021 prot. n. 335314;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322 relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021 – 2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di dare atto che con propria deliberazione 27.12.2021 n. 345 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo “Scuola primaria F.lli Pigarelli p.ed. 1387 C.C. Gardolo -sostituzione serramenti” opera 6565, datato novembre - dicembre 2021 dell’importo complessivo di euro 850.000,00;
2. di dare atto che la somma di euro 822.582,50 quale stanziamento dell’opera per l’attivazione del fondo pluriennale vincolato è stata prenotata con l’affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione fabbricati 26.10.2021 n. 52/77 di euro 27.417,50 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi), nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
3. di procedere all’affidamento dei lavori secondo le modalità indicate in narrativa;
4. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti nelle forme indicate in premessa, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
5. di indicare il Dirigente del Servizio Gestione fabbricati quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
6. di dare atto che ai sensi dell’art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti il Dirigente del Servizio Gestione fabbricati provvederà alla stipulazione dei contratti;
7. di dare conto per quanto riguarda il subappalto, che nel capitolato speciale d’appalto, in coerenza con le “Linee guida sull’applicazione dell’articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 26

settembre 2019”, adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, è prevista la disapplicazione dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui fissa la quota massima subappaltabile, non rilevando per l'intervento in oggetto motivazioni tecniche per limitare il ricorso al subappalto;

8. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e della Legge 17.12.2010 n. 217 all’opera in argomento è attribuito il CUP D67H21005640004.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente Sostituto del Servizio
ing. Claudia Patton

Trento, addì 28/12/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE FABBRICATI

Determinazione Dirigenziale	
N. 52/ 93	di data 28/12/21

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. SCUOLA PRIMARIA F.LLI FIGARELLI P.ED. 1387 C.C. GARDOLO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 850.000,00 - DEFINIZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI - OPERA 6565.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 29 dicembre 2021

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi